

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, giugno 2019

Circolare

Oggetto: Novità in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi elettronici

A seguito delle recenti modifiche normative introdotte, segnaliamo alcuni aggiornamenti relativi al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, oltre a riportare alcuni aspetti rimasti invariati.

MEMORIZZAZIONE DEI DATI

Le operazioni di memorizzazione dei corrispettivi giornalieri tramite registratori telematici devono essere effettuate con cadenza GIORNALIERA.

TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Viene ampliato il termine di trasmissione dei dati memorizzati al sistema di interscambio a 12 GIORNI DALLA DATA DELL'OPERAZIONE.

SANZIONI PER RITARDATA COMUNICAZIONE

Sono sospese per il primo semestre di applicazione dell'obbligo (quindi fino al 31/12/2019 per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati dei corrispettivi dal 01/07/2019) le sanzioni dovute al ritardato invio dei dati dei corrispettivi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'invio dei dati avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- vengono rispettate le scadenze previste per la liquidazione periodica dell'iva.

Entrata in vigore dell'obbligo

Vi ricordiamo che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ad Agenzia delle Entrate è obbligatoria per gli esercenti attività di commercio al dettaglio a partire dalle seguenti date:

- dal 1° luglio 2019 per i soggetti che nel 2018 hanno avuto un volume d'affari complessivo della propria attività superiore a 400 mila euro;
- dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri

Per assolvere il nuovo obbligo è necessario dotarsi di un registratore telematico che sia in grado di comunicare con i Sistemi dell'Agenzia delle Entrate, oppure, ove possibile, aggiornare i registratori di cassa esistenti.

Per i soggetti che non emettono scontrini ma solo ricevute fiscali l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che sarà messo a disposizione un sistema di comunicazione dei corrispettivi online, disponibile attraverso apposito portale. Questo per evitare ai soggetti citati di dotarsi obbligatoriamente di un registratore di cassa.

Seguiranno aggiornamenti a questo proposito, dal momento che il sistema citato non è ancora stato reso disponibile da parte dell'Agenzia.

Credito d'imposta

Ricordiamo che in caso di sostenimento nel corso del 2019 o del 2020 di spese per la sostituzione o l'adattamento dei registratori di cassa per l'assolvimento dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, è riconosciuto agli operatori un credito d'imposta con le seguenti caratteristiche.

- Misura del credito:** il 50% della spesa sostenuta
- Limite massimo:** 250 € per sostituzione del registratore di cassa
50 € per adattamento del registratore posseduto
- Modalità utilizzo:** in compensazione con modello F24
- Codice tributo:** 6899
esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati".
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA"
- Tempistiche utilizzo:** a partire dalla prima liquidazione iva successiva al mese in cui la fattura relativa all'operazione è registrata e il relativo corrispettivo è pagato, con modalità tracciate di pagamento

Si ricorda che per modalità tracciate di pagamento si intendono le seguenti: assegni, bancari e postali, circolari e non; vaglia cambiari e postali; strumenti di pagamento elettronico che consentano l'addebito in conto corrente (a titolo esemplificativo: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate).

Per usufruire del credito, vi invitiamo a fornirci la seguente documentazione, necessaria per la verifica della spettanza del credito e il relativo calcolo:

- fattura di acquisto relativa al registratore di cassa nuovo / all'aggiornamento del registratore di cassa esistente;
- ricevuta del pagamento;
- in caso di contabilità gestita presso di voi, copia del registro iva relativo al periodo in cui la fattura di acquisto è stata registrata.

* * *

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studiodotcom